

Legge regionale 08 aprile 2021 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Art. 17

(Competenza territoriale)

1. Il personale di polizia locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza ovvero dell'insieme degli enti facenti parte della gestione associata.

2. In conformità alla normativa statale, il personale di polizia locale può compiere fuori dal territorio di competenza:

a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;

b) operazioni di polizia in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;

c) attività delegate dall'autorità giudiziaria;

d) attività svolte in attuazione dell'articolo 16, nonché ai sensi dell'articolo 23.